GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — MERCOLEDI 9 APRILE — NUM. 84

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli comunicati propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0,25; per gli altri avvisi L. 0,30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, dal giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Ufficio di Questura.

L'Ufficio di Questura del Senato avverte che saranno respinte le domande che venissero presentate per posti nel personale del Senato stesso, non essendovi alcuna vacanza.

14

ORDINE DELLA CORONA D' ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d' Italia:*

Di Suo moto-proprio

Con decreti del 20 marzo 1890:

A commendatore:

Sacconi conte cav. Giuseppe, architetto, deputato al Parlamento Nazionale.
Gordigiani cav. Michele, pittore residente in Firenze.
Malvolti cav. ing. Luigi, ispettore provinciale della Società delle Ferrovie Mediterranee in Roma.
Bottero cav. Cesare, direttore capo dell'Amministrazione della Real Casa in Genova.
Chialvo cav. Augusto, id. id. in Pisa.
Sala cav. Giovanni, direttore capo divisione nel Ministero della Real Casa.
Cozzani cav. avv. Vincenzo, id. id
Pezza cav. avv. Paolo, già vice direttore degli Uffici di Segreteria del Senato del Regno.

Ad uffiziale:

Gazzani cav. Adriano, vice presidente della R. Accademia di Santa Cecilia.
Gentilini cav Pietro, capo sezione di 1ª classe nel Ministero della Real Casa.

A cavaliere:

Chiodi Francesco, segretario di 1ª classe negli Uffici amministrativi della Real Casa.
Piazza Luigi, id. id.
Cavallo Vittorio, cassiere di 1ª classe presso l'Amministrazione della Real Casa in Torino.
Romano Pietro, id id. in Napoli.
Gallone dott Ettore, medico della Real Casa in Roma.
Quirico dott. Giovanni, id. id.
Dogliotti avv. Vincenzo, incaricato delle funzioni di procuratore patrimoniale della Real Casa in Torino.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6752** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i tre decreti reali in data 29

agosto, 28 settembre, e 24 novembre 1889, n. 6391, 6446 e 6528, serie 3ª, coi quali i Comuni ivi indicati furono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1889 il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6753** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E autorizzata nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90, la spesa di lire 3,000,000 in aggiunta a quella già iscritta sul capitolo 58 « Spese per i distaccamenti d'Africa ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1890.

UMBERTO.

BERTOLÈ-VIALE.
GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6754** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E autorizzata la spesa di lire 540,000 e quella pel pagamento dei relativi interessi legali e delle spese di giudizio da stanziarsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90, colla denominazione: » Transazione della causa colla Ditta Minneci, già appaltatore del casermaggio militare in Sicilia ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1890.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.
GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELL

Il Numero **6764** (*Serie 3ª*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 43 della legge organica sul Consiglio di Stato testo unico 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª) che dà facoltà al nostro Governo, non solo di determinare le norme del procedimento da seguirsi avanti la quarta Sezione del Consiglio suddetto, ma anche di provvedere a quanto altro possa occorrere per la esecuzione della legge stessa;

Veduto l'articolo 35 della legge medesima, col quale si stabilisce la carta da usarsi innanzi la quarta Sezione;

Veduto l'articolo 40 del regolamento approvato con nostro decreto 17 ottobre 1889, N. 6515 (serie 3ª);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, di concerto con quello per le Finanze;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque richieda alla Segreteria della IV sezione del Consiglio di Stato la formazione di un atto, deve consegnare tanti fogli di carta col bollo prescritto quanti ne vengano dal Segretario reputati necessari per l'atto richiesto, e per quelli che ne possano essere la conseguenza;

Il segretario rilascierà allo interessato ricevuta dell'eseguito deposito, ove lo domandi;

Art. 2.

Il deposito deve essere fatto in regola generale dallo istante all'atto della presentazione di una domanda qualsiasi, la quale reclami una decisione od un provvedimento di qualsivoglia natura per parte della Sezione, o del suo presidente, o di taluno dei consiglieri delegati; ed in ogni caso deve essere eseguito prima che l'istanza medesima sia portata alla cognizione dell'autorità di cui si provoca la giurisdizione;

Nel caso di dissenso sulla quantità del deposito, decide il Presidente della Sezione;

Art. 3.

La insufficienza del deposito che in fatto si constatasse, non dispensa il Segretario dall'obbligo di scrivere immediatamente l'originale della decisione o del provvedimento, salvo però in lui il diritto al rimborso contro le parti o l'avvocato, mediante ordine di pagamento, da rilasciarsi dal Presidente suddetto;

Art. 4.

La copia tanto delle decisioni, quanto di ogni altro provvedimento o atto giurisdizionale richiesta dagli interessati, sarà rilasciata dalla Segreteria in carta da bollo di lire 2 coll'aumento dei 2 decimi, comprendente questa la tassa di bollo voluta dall'art. 35 della legge organica, e il diritto di copia che si stabilisce in lire 1, dovuto alla Segreteria.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore da oggi stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1890.

UMBERTO.

CRISPI.
F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **MMMDCCVII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 10 febbraio 1889, col quale si accordava al comune di Amandola di applicare, in detto anno, la tassa di lire 1,25 per ogni capo del bestiame lanuto, eccettuati gli agnelli;

Veduta la deliberazione 21 dicembre 1889 di quel Consiglio comunale, con cui si è confermata pel quinquennio 1890-94 la stessa tariffa;

Veduta la deliberazione 17 gennaio 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Ascoli-Piceno, che approva quella succitata del comune di Amandola;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Amandola di mantenere nel quinquennio 1890-94 la tassa di lire una e centesimi venticinque (L. 1,25) per ogni capo di cordesche, capre, caproni, capretti, castrati, pecore e montoni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMMDCCVIII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 9 maggio 1889, che accordò al comune di Conegliano di mantenere in detto anno la tassa di famiglia col massimo di lire 75;

Vedute le deliberazioni 11 settembre e 14 dicembre 1889 di quel Consiglio comunale con le quali venne confermato il detto massimo pel triennio 1890-92;

Vedute le deliberazioni 30 settembre 1889 e 30 gennaio 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Treviso, che approvano quelle succitate del comune di Conegliano;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Conegliano di applicare nel triennio 1890-91-92 la tassa di famiglia col massimo di lire settantacinque (L. 75).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMMDCCIX** *Serie 3ª, (parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 21 novembre 1889 del Consiglio comunale di Cesa, con la quale si stabilì pel 1890, il massimo della tassa di famiglia a lire 30, eccedente il limite fissato nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 21 successivo dicembre della Giunta provinciale amministrativa di Caserta, che approva quella succitata del comune di Cesa;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 6 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Cesa di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire trenta (L. 30).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDCCX** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'atto notarile 25 ottobre 1889, con cui il sacerdote don Giuseppe Mola istituiva in Carignano un patrimonio ecclesiastico a favore di un chierico povero di detto comune, assegnandogli l'attuale suo patrimonio ecclesiastico, rappresentato da un certificato nominativo sul

Debito pubblico della rendita di lire 240, e prescrivendo che durante vacanze i frutti siano distribuiti ai poveri del comune stesso, con preferenza ai parenti dei confondatori Osella e Mola;

Veduta la domanda del suddetto don Giuseppe Mola, per la erezione in Corpo morale dell'Opera pia in discorso, col titolo di « Fondazione Osella-Mola », e per l'approvazione del relativo statuto organico;

Vedute le corrispondenti deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa di Torino;

Veduta la legge 3 agosto 1862, ed il regolamento 27 novembre dello stesso anno sulle Opere Pie;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Fondazione Osella-Mola, istituita in Carignano col suddetto atto notarile 25 ottobre 1889, dal sacerdote don Giuseppe Mola, è eretta in Corpo morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico di detta Fondazione, con la data 19 febbraio 1890, composto di sette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDCCXI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dalla assemblea dei soci della Cassa di risparmio di Urbino nelle adunanze dei 14 novembre 1889 e 10 febbraio 1890, intorno al nuovo statuto della Cassa predetta;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Urbino, composto di 78 articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1890.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDCCXII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dalla assemblea dei soci della Cassa di risparmio di Pisa, nelle adunanze dei 10 dicembre 1888, 24 luglio e 27 dicembre 1889, intorno al nuovo statuto organico della Cassa predetta;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Pisa, composto di 68 articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1890.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

CASSA DI RISPARMIO DI PISA

STATUTO *organico della Cassa di risparmio di Pisa, deliberato nell'adunanza generale dei soci del 24 luglio 1889, ed approvato con Regio decreto.*

TITOLO I.

Origine, carattere e scopo dell'Istituto.

§ 1. La Cassa di risparmio di Pisa, fondata nel 1834 da una associazione di benemeriti cittadini, affiliata in principio a quella centrale di Firenze, e divenuta autonoma nel 1856; è un Istituto di fondazione privata, diretto da una Società composta di 100 soci.

Questo Istituto ha per oggetto di favorire e promuovere principalmente il risparmio, mediante la facilità e sicurezza del collocamento di piccoli capitali; e questo specialmente a favore delle classi meno agiate, esso ha esistenza sua propria; può acquistare e contrarre obbligazioni sotto la denominazione predetta di « Cassa di risparmio di Pisa.

TITOLO II.

Delle operazioni della Cassa di risparmi.

§ 2. Il patrimonio della Cassa al 31 luglio 1889 è di lire 658,113,47, comprese le lire 200,000 assegnate col primo fondo di dotazione

Detto patrimonio sarà aumentato con gli utili netti, conforme al disposto dell'art. 17 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (3ª Serie).

§ 3. Gli impieghi che la Cassa è autorizzata a fare di quei capitali sono i seguenti:

1° Mutui a pubbliche amministrazioni;

2° Mutui con garanzia fondiaria;

6° Imprestiti per via di cessione od appignorazione di crediti ipotecari col consenso del debitore;

4° Mutui con pegno di titoli del Debito pubblico, di titoli di credito garantiti dallo Stato direttamente o indirettamente, e di cartelle fondiarie;

5° Cessioni di crediti certi, liquidi ed esigibili a determinate scadenze contro le comunità ed altri enti morali delle provincie toscane, per lavori eseguiti in accollo già consegnati e definitivamente collaudati, e purchè liberi da qualsivoglia obbligo di mantenimento;

6° Sconti di Buoni del tesoro, di cedole semestrali dei titoli del Debito pubblico o delle cartelle dei debiti comunali e provinciali;

7° Imprestiti su pegno di oggetti di oro o di argento, masserizie e simili, facendo le operazioni a somiglianza di uno dei comuni Monti di Pietà;

8° Acquisto di cartelle d'imprestiti di comuni e provincie od altri enti morali, e titoli garantiti dallo Stato, rimborsabili in somme certe a scadenze determinate; acquisto di titoli del Debito pubblico dello Stato, e di Buoni del tesoro.

§ 4. Nelle operazioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 del precedente articolo, non si può impiegare per quelle di n. 1, più di un quinto dell'ammontare complessivo del patrimonio della Cassa e del suo debito verso i depositanti, nè più di un quarto dello stesso ammontare per quelle di nn. 2 e 3.

§ 5. La Cassa di risparmio può anche ricevere in deposito di pura custodia oggetti di valore o titoli di credito, prendendo una provvisione, per il servizio che presta in questa guisa coi propri locali.

TITOLO III.

Norme per le operazioni della Cassa di risparmio.

Depositi.

§ 6. La Cassa di risparmio riceve depositi a risparmio, purchè in somma non minore di una lira.

Questi depositi, previa registrazione sui campioni si iscrivono in appositi libretti che vengono consegnati ai depositanti. I libretti sono nominativi ma pagabili al portatore.

I depositi possono esser liberi o vincolati. La condizione alla quale è soggetto lo svincolamento di un deposito si risolve o col consenso del depositante o con un ordine dell'Autorità competente in stato di esecuzione.

I giorni e le ore per fare o ritirare i depositi, e per ogni altra operazione sono fissati nei regolamenti interni, e sono fatti noti al pubblico mediante avviso.

§ 7. Sopra i depositi vien corrisposto un frutto nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione, e resa nota al pubblico per mezzo di avviso che dovrà stare permanentemente affisso nel locale della Cassa.

§ 8. Qualora la misura del frutto venga modificata, tale modificazione avrà vita soltanto un mese dopo che ne sia dato avviso al pubblico nel modo indicato nel precedente paragrafo.

§ 9. Il frutto sui depositi incomincia a decorrere dal settimo giorno dopo quello dell'effettuato versamento. I frutti maturati al 31 dicembre di ogni anno sono portati in aumento del capitale e diventano come quello fruttiferi.

§ 10. Nell'atto del primo versamento il depositante riceve un libretto sul quale vengono fatte tutte le annotazioni atte ad accertarne la posizione rispetto alla Cassa, secondo le norme stabilite nel regolamento interno.

§ 11. La restituzione dei depositi a risparmio sarà fatta nel modo seguente:

A vista sino a lire 20; con cinque giorni di preavviso da lire 21 a lire 500; con dieci giorni di preavviso da lire 501 a lire 1000; con venti giorni di preavviso da lire 1000 in su.

Col preavviso cessa la decorrenza del frutto sulla somma da ritirare.

§ 12. In un medesimo giorno non si può fare più di un deposito per ciascun libretto.

§ 13. Quando un depositante ritirerà in totalità il credito che è inscritto in un libretto questo rimane alla Cassa di risparmio ed è tosto annullato nei modi prescritti dal regolamento.

§ 14. In caso di distruzione o smarrimento di libretti a risparmio sarà applicata la legge 14 luglio 1887 n. 4715 (serie 3ª).

§ 15. Non sono ammesse opposizioni al rimborso del libretto al portatore, tranne che nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento, o quando vi sia controversia su i diritti a succedere, o la richiesta della autorità giudiziaria.

Contro il rimborso del libretto nominativo è inoltre ammessa l'opposizione in caso di fallimento, o di richiesta del marito o del legale rappresentante del minore.

L'opposizione per essere valida deve esser fatta in inscritto alla amministrazione della Cassa che ha emesso il libretto.

Finchè l'opposizione sussiste nessun pagamento avrà luogo senza il consenso dell'opponente o senza l'ordine della autorità giudiziaria competente.

Mutui.

§ 16 Le norme per gli imprestiti alle Pubbliche Amministrazioni sono determinate caso per caso dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

§ 17. La Cassa può dare denaro a mutuo ai possidenti che ne facciano domanda, prendendo ipoteca sui loro fondi rustici o urbani, purchè i beni da ipotecare siano nella provincia di Pisa e sottoposti alla giurisdizione del tribunale civile di Pisa. È però assolutamente vietato di ricevere in ipoteca beni livellari di dominio diretto di origine privata qualunque sia la durata del livello.

§ 18. Prima di concordare uno di questi mutui ipotecari il Consiglio di Amministrazione deve assumere sufficienti informazioni sulla moralità e solventezza del richiedente Nella determinazione delle garanzie si deve esigere che la Cassa abbia la prima iscrizione, non contate le iscrizioni livellari. I fondi rustici sono accettati per i tre quinti, e quelli urbani per la metà del loro valore calcolato al 100 per cinque della loro rendita catastale, e depurato da quanto spetta agli oneri livellari.

§ 19. Trattandosi di beni che abbiano subito notevoli miglioramenti dopo l'attivazione del catasto, il Consiglio di amministrazione può ammetterne la perizia da eseguirsi da un perito da esso nominato a tutte spese però del richiedente; ma in tal caso il prezzo determinato dal perito si riduce alla metà per gli effetti della garanzia ipotecaria.

§ 20. Il Consiglio di Amministrazione è libero di rifiutare gli imprestiti anche quando concorrono le volute garanzie, senz'obbligo di render ragione del rifiuto.

§ 21. I fabbricati di qualunque specie si urbani che rustici dati in garanzia debbono essere dai loro proprietari assicurati contro i danni degli incendi, inserendo nel contratto la dichiarazione che l'assicurazione è valida ed efficace anche a riguardo della Cassa di risparmio; a favore della quale dovranno cedere, per i casi eventuali, le indennità convenute colla Compagnia assicuratrice.

§ 22. Possono essere effettuati dei mutui con garanzia di crediti ipotecari debitamente iscritti sopra beni posti nella provincia Pisana e compresi nella giurisdizione del tribunale civile di Pisa, semprechè tale iscrizione si presenti la prima e siano osservate anche in questi casi le norme già indicate negli articoli precedenti.

§ 23. L'interesse che la Cassa percipe sui mutui ipotecari è deter-

minato di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, rimanendo a carico del mutuatario qualunque spesa e qualunque tassa.

§ 24. La restituzione della somma mutuata sarà effettuata o col sistema dell'ammortamento per annualità, o a scadenza fissa.

Nel primo caso le norme per l'ammortamento saranno determinate volta per volta dal Consiglio di Amministrazione, nel secondo caso la durata del mutuo non potrà essere maggiore di anni otto.

§ 25. La mora al pagamento alle scadenze convenute, sia delle annualità di ammortizzazione, sia delle rate di capitale, sia dei frutti, sia delle tasse, autorizza la Cassa a ripetere immediatamente ed in tronco l'intiero credito ed ogni altro accessorio, e le dà diritto ai frutti moratori ed al rifrutto in conformità dell'art. 1232 del codice civile.

§ 26. I mutui con pegno di titoli di che al n. 4 dell'art. 3 non si possono fare per il tempo superiore a sei mesi. Le somme anticipate non possono oltrepassare i 4/5 del prezzo quotato in borsa nel giorno della operazione. L'interesse da percepire è determinato anno per anno dal Consiglio di amministrazione.

§ 27. Relativamente a questa sorta d'impieghi, compete alla Cassa il diritto di alienare, senza intervento dei tribunali, e colla sola opera di un agente di cambio patentato, le cartelle di credito ricevute in pegno, qualora alla scadenza non sia restituita la somma mutuata coi relativi interessi.

Egual diritto ha la Cassa quando il debitore, richiesto prima della scadenza del suo debito di una ulteriore cauzione, perchè la prima è a parere del Consiglio d'Amministrazione divenuta insufficiente, non si presti a darla nel tempo e nella misura fissata dal Consiglio.

§ 28. Effettuata nei casi preaccennati la vendita dei titoli dati a garanzia, e dedotto l'importo del credito della Cassa per capitale, frutti, tasse e spese, ogni rimanente è tenuto infruttifero per 15 giorni in deposito nella Cassa a disposizione del mutuatario; decorso questo tempo detta residua somma è investita in un libretto della Cassa di risparmio intestato al mutuatario per consegnarglisi ad ogni sua richiesta.

Se all'opposto il ricavato dalla vendita dei titoli non basta a saldare tutto il credito della Cassa, il mutuatario è obbligato a supplire per tutto quello che manca.

Sconti.

§ 29. Spetta al Consiglio d'Amministrazione determinare volta per volta il modo di effettuare gli sconti di che al § 4, alinea 5.

Imprestiti su pegno d'oggetti.

§ 30. La Cassa può impiegare danaro imprestando sopra pegno di gioie, ori, argenti, mobili, masserizie, ecc., operando a similitudine dei Monti di Pietà.

§ 31. Il frutto per questa maniera d'imprestiti e di anticipazioni viene determinato dal Consiglio d'Amministrazione.

§ 32. Qualora il pegno od il deposito non sia riscattato alle epoche che saranno determinate dal regolamento, e non ne sia ammesso il rinnuovo, gli oggetti dati in pegno o depositati saranno, senza intervento dei tribunali, venduti nei soliti modi alla loggetta per pubblico incanto.

Col prezzo che se ne otterrà sarà pagato il credito della Cassa, ed ogni resto sarà tenuto infruttifero a disposizione del debito espropriato.

Decorsi 10 anni dal giorno della vendita senza che questa rimanenza sia stata ritirata cederà a benefizio della Cassa.

Acquisto di titoli di credito.

§ 33. I titoli di credito che la Cassa può acquistare in ordine al titolo II, art. 3, n. 8, per impiegare i suoi capitali debbono per regola avere scadenza determinata ad essere rimborsabili in una somma parimente determinata.

Preferibilmente si acquisteranno titoli di credito a breve scadenza.

L'acquisto di titoli del Debito Pubblico dello Stato od altri titoli senza scadenza determinata, potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione solo per eccezione e con voto ampiamente motivato.

Depositi per custodia.

§ 34. Le norme per la esecuzione delle operazioni indicate al § 5, saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Disposizioni generali.

§ 35. Spetta al Consiglio di Amministrazione per tutto quello che non è stabilito nei paragrafi precedenti, determinare la misura dei frutti sì attivi che passivi, le epoche delle disdette, e quant'altro occorre per la effettuazione delle operazioni amministrative della Cassa.

§ 36. Nel caso di eccessive domande di restituzione per parte dei depositanti, il Consiglio, esaurito il capitale di pronta disponibilità, è autorizzato a contrarre prestiti momentanei, ed a prendere tutte quelle misure straordinarie che possa reputare necessarie al puntuale adempimento degli obblighi della Cassa.

§ 37. Nei libretti da rilasciarsi ai depositanti saranno riportati gli articoli del presente statuto concernenti gli impegni reciproci fra la Cassa e i depositanti.

§ 38. La Cassa deve sempre destinare i nove decimi degli utili netti annuali alla formazione e all'incremento di una massa di rispetto.

L'altro decimo, od anche una parte maggiore non però oltre i due decimi, una volta che la massa di rispetto sia giunta e si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualunque titolo, può essere assegnato ad opere di beneficenza o di pubblica utilità.

§ 39. Il conto dell'anno precedente deve essere compilato, approvato dal Consiglio e trasmesso ai sindaci entro la prima metà del mese di marzo di ciascun'anno; riveduto dai sindaci nella seconda metà di detto mese; presentato assieme alla relazione dei sindaci all'assemblea dei soci, per l'approvazione definitiva non più tardi del 15 aprile; pubblicato e trasmesso al Governo al più presto possibile, e non mai al di là di quindici giorni dalla sua approvazione.

TITOLO IV.

Della Società e delle Autorità amministrative della Cassa.

§ 40. A far parte della Società della Cassa di risparmio di Pisa possono essere ammesse solamente persone domiciliate nella comunità di Pisa, e capaci di contrarre obbligazioni civili.

§ 41. Ogni qualvolta il numero dei soci si riduca inferiore a 100, la Società riunita in assemblea generale procede alle nomine occorrenti per completare il predetto numero sulle proposte del Consiglio di amministrazione, e qualora queste non fossero approvate, sulla proposta presentata per scritto e firmata da 5. soci.

Per essere ammessi bisogna ottenere tanti voti favorevoli che siano i tre quarti dei presenti all'adunanza.

§ 42. Ogni socio ha diritto di visitare gli uffici della Cassa di risparmio nei giorni in cui sono aperti; richiedere al direttore informazioni sui diversi rami dell'amministrazione; fare quelle avvertenze che stima opportune perchè siano esaminate dal Consiglio di Amministrazione e può anche sottoporre all'assemblea generale, coll'adesione però di 5 soci, qualunque proposta, facendola conoscere al Consiglio predetto otto giorni prima dell'adunanza della Società, affinchè possa essere messa all'ordine del giorno.

Gli amministratori non possono aver rapporti di debito con la Cassa. Quando sia nominato amministratore chi abbia tal fatta di rapporti, deve liquidare ogni suo debito nel termine di sei mesi dalla nomina, sotto pena di decadenza dall'ufficio.

§ 43. La Società si aduna ordinariamente nel dicembre per nominare i nuovi ufficiali ed i Sindaci per l'anno successivo, ed altra volta non più tardi della fine di aprile per approvare il resoconto dell'anno precedente.

Si aduna straordinariamente ogni volta che il Presidente lo creda necessario, o che 5 soci almeno ne facciano domanda per scritto,

indicando per quali motivi, affinchè ne sia fatta menzione nell'ordine del giorno.

§ 44. Per rendere valide le adunanze generali occorre l'intervento di almeno 20 soci. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si deve avere per respinta.

Qualora nella prima adunanza non sia intervenuto l'anzidetto numero di soci, si dovrà procedere entro 15 giorni al più ad una adunanza supplementare, nella quale saranno legali le deliberazioni qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Negli inviti per questa adunanza dovrà essere dichiarato che è supplementare.

§ 45. Spetta all'Assemblea generale nominare nal seno della Società i componenti il Consiglio d'Amministrazione; nominare i Sindaci in conformità del § 69; deliberare le variazioni dello Statuto ed approvare i regolamenti, salvo in quanto possa occorrere la superiore sanzione; ed in generale tutto quello che eccede le facoltà attribuite al Consiglio di Amministrazione.

La nomina del Direttore è fatta dalla Società sulla proposta del Consiglio.

§ 46. La Cassa dovrà trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, copia delle sue situazioni e dei suoi bilanci, e in generale tutti i ragguagli, documenti o prospetti relativi alla sua Amministrazione, che dal Ministero medesimo le siano richiesti.

§ 47. La Cassa dovrà sottoporsi alle ispezioni che potranno essere ordinate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, rispetto ad ogni parte della sua amministrazione.

Il Consiglio direttivo e gli impiegati della Cassa dovranno agevolare in tuttociò che da essi dipenda l'eseguimento di tali ispezioni.

§ 48. La Cassa dovrà tenere permanentemente affisso in un modo visibile al pubblico, nel luogo di sua residenza, una copia del suo Statuto e dei suoi atti costitutivi, come pure una copia del suo ultimo bilancio annuale e dell'ultima situazione dei suoi conti.

Del Consiglio d'Amministrazione.

§ 49. L'amministrazione della Cassa di risparmio secondo le norme del presente statuto è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di un presidente, un vice-presidente, un segretario, ed otto consiglieri eletti dalla società a schede segrete ed a maggioranza assoluta di voti. I nomi di tutti questi ufficiali della Cassa debbono esser fatti conoscere al pubblico con un avviso che stia costantemente affisso nelle stanze d'uffizio della Cassa.

§ 50. La durata in uffizio del presidente, vice-presidente e segretario è di anni tre; i consiglieri si rinnovano per una metà ogni due anni. Nel primo biennio decide la sorte, nei successivi l'anzianità di nomina. Tutti i funzionari che escono di uffizio possono essere rieletti.

§ 51. Il Consiglio d'Amministrazione si aduna per invito del presidente tutte le volte che gli affari lo esigono, o quando ne sia fatta richiesta da 3 consiglieri. Delibera intorno agli affari che sono all'ordine del giorno sentito il direttore che interviene alle adunanze avendovi voto puramente consultivo

§ 52. Nelle sue adunanze il Consiglio prende cognizione ed approva i prospetti trimestrali della situazione finanziaria della Cassa di risparmio che il direttore dovrà presentargli.

§ 53. Per render legali le adunanze del Consiglio occorre la presenza almeno di sei dei suoi componenti. Perchè un partito sia vinto deve riportare la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

§ 54. Spetta al Consiglio approvare gli impieghi del danaro e deliberare quant'altro può occorrere per l'andamento della amministrazione della Cassa, nei limiti prescritti dal presente statuto e dal regolamento.

Propone alla società il numero e la qualità degli impiegati, e ne fissa le attribuzioni e gli stipendi Al Consiglio spetta la nomina degli impiegati nei modi stabiliti dai regolamenti.

§ 55. Il Consiglio ha l'alta direzione di tutti gli impiegati della Cassa e delle amministrazioni che ne dipendono. Può sospenderli dal servizio e della paga, e può anche destituirli, ed in quest'ultimo caso ne riferisce alla Società.

§ 56 E' cura del Consiglio preparare i regolamenti interni per la Cassa e per le amministrazioni che ne dipendono, per sottoporli all'esame ed approvazione della società in assemblea generale.

§ 57. Entro i termini fissati all'art. 39, fa compilare il rendiconto dell'annata scaduta e lo invia quindi ai sindaci, avuta la relazione dei quali lo sottopone all'approvazione della società, dopo di che ne fa effettuare la pubblicazione.

§ 58 Il presidente del Consiglio di Amministrazione è il rappresentante della società; tiene una delle chiavi della Cassa forte principale; corrisponde colle autorità, e firma tutte le pubblicazioni che occorre fare in nome della società e del consiglio.

Convoca per mezzo del segretario e presiede le adunanze del Consiglio stesso e quelle della Società. Determina l'ordine del giorno delle medesime. Provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Società. Nella sua assenza ne disimpegna le attribuzioni il vice-presidente; in assenza anche di questo il consigliere anziano.

La Cassa di risparmio ha una cassa forte con tre chiavi affidate al presidente, al direttore e al cassiere.

§ 59. Il segretario custodisce e tiene in regola l'albo dei soci; firma e manda gli inviti per le adunanze secondo le istruzioni che riceve dal presidente; redige i verbali delle adunanze della Società e del Consiglio, conservandoli in due separati registri; legalizza colla sua firma gli estratti e copie di quelle deliberazioni. In assenza del segretario ne fa le veci un consigliere scelto dal presidente.

Del direttore.

§ 60. L'ufficio del direttore è quinquennale e può esser riconfermato; il direttore è specialmente incaricato della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita continua sorveglianza sull'andamento della amministrazione referendone al Consiglio ogni volta che lo creda opportuno, e normalmente ogni anno con un rapporto in scritto all'epoca della presentazione del bilancio.

Propone al Consiglio di Amministrazione gli impieghi del denaro.

Ordina i pagamenti e le riscossioni firmando i relativi mandati. Il nome del direttore deve esser fatto noto al pubblico nei modi già indicati rispetto al Consiglio di Amministrazione.

§ 61. Il direttore ha cura che nella cassa a mano, le cui chiavi sono tenute dal solo cassiere, non rimangano somme superiori alla garanzia del cassiere medesimo, o necessarie per sodisfare impegni prossimi e conosciuti; tiene una delle chiavi della stanza forte di cui altra diversa chiave è tenuta dal cassiere; e tiene pure una delle chiavi della cassa forte principale, di cui un altra diversa chiave ha il presidente e una il cassiere; nella quale cassa forte vengono custodite sotto la responsabilità del presidente, del direttore e del cassiere le carte di valore appartenenti alla cassa.

§ 62. Ottenute le debite autorizzazioni stipula gli atti occorrenti per interesse della cassa, e rappresenta la Società in giudizio.

§ 63. Incombe al direttore la conservazione dei documenti che formano titolo di credito per la Cassa, facendo che siano custoditi nell'archivio chiuso con due chiavi, una delle quali rimane presso di lui, l'altra presso il ragioniere della cassa.

§ 64. Al direttore spetta la immediata direzione e sorveglianza degli impiegati Può sospenderli se occorre, rendendone immediatamente conto al Consiglio di Amministrazione. E' stabilito un turno mensile fra i consiglieri, con incarico di vigilare direttamente sopra l'andamento della cassa, e di supplire il direttore in caso di sua assenza.

Dei sindaci.

§ 65. I sindaci sono eletti dalla Società nell'Adunanza del dicembre che precede l'anno di cui debbono rivedere la gestione. Qualora siano scelti fra i soci, occorre che questi non abbiano nessuno ufficio od impiego nella Cassa o nelle Amministrazioni che ne dipendono.

La loro nomina è notificata al pubblico mediante avviso che stà affisso nel locale della Cassa fino all'approvazione del loro rapporto.

L'ufficio di sindaco non può esercitarsi consecutivamente per più di due anni.

§ 66. Hanno l'incarico di rivedere accuratamente la gestione amministrativa dell'annata esaminando tutti i libri, carte, e documenti che crederanno opportuni, chiedono tutti gli schiarimenti che possono loro occorrere.

Di questo loro esame rendon conto in una relazione che è comunicata prima al Consiglio, e quindi alla Società riunita in Assemblea generale quanto più presto sia possibile, tenuto fermo il disposto dell'art. 39.

TITOLO V.

Dello scioglimento della Società.

§ 67. Lo scioglimento della Società non potrà mai avvenire per effetto della libera volontà dei soci; perchè avvenga è necessario il concorso di circostanze che lo rendono inevitabile; ed in tal caso tutti gli avanzi che avrà fatta l'amministrazione della Cassa di Risparmio dovranno essere destinati dalla Società ad Opere di pubblica beneficenza e di generale utilità in vantaggio della città di Pisa.

§ 68. Per tutte le disposizioni non contenute nel presente Statuto provvederanno la Legge 15 luglio 1888, N. 5546 (3ª serie) e il relativo Regolamento che l'applica.

Il presidente: Prof. CESARE STUDIATI.

Il segretario: Dott. AMELLI FONTANA.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
L. MICELI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 23 febbraio 1890:

Panzano cav. Nicolò, capo tecnico principale di 2ª classe nel personale civile tecnico della R. marina (categoria attrezzatori) dipendente dalla direzione degli armamenti, collocato a riposo dietro sua domanda, per anzianità di servizio, a datare dal 1° aprile 1890.

Con R. decreto del 2 marzo 1890:

Ferragatta Felice, capitano di fregata, nominato comandante del regio avviso *Messaggero* in riserva 1ª categoria.

Con R. decreto del 6 marzo 1890:

Giuliani Salvatore, capo tecnico principale di 2ª classe nel personale civile tecnico della R marina (categoria disegnatori) dipendente dalle direzioni d'artiglieria e torpedini, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a datare dal 1° aprile 1890.

Con RR. decreti del 9 marzo 1890:

Giustini Emanuele, capitano di fregata, esonerato dalla carica di comandante dell'avviso *Archimede* a decorrere dal 21 marzo 1890.

Guevara Suardo Inigo, id, esonerato dalla carica di comandante dell'ariete-torpediniere *Fieramosca* a decorrere dal 26 marzo 1890.

Grandville Eugenio, capitano di vascello, esonerato dalla carica di comandante della corazzata *Doria*, in riserva, 1ª categoria, a decorrere dal 26 marzo 1890.

Con RR. decreti del 16 marzo 1890:

Bossa Aniello, aiuto contabile a lire 2500 nel corpo dei contabili, nominato contabile nel personale stesso con l'annuo stipendio di lire 3500, a datare dal 16 marzo 1890.

Loi Arcangelo Raffaele, capo operaio nel personale civile tecnico, nominato, in seguito a favorevole risultato di esami, capo tecnico di 3ª classe, categoria calderai, direzioni costruzioni, dal 16 marzo 1890.

Ciseilo Carlo, capo tecnico di 1ª classe, promosso capo tecnico principale di 3ª classe, a datare dal 1° aprile 1890.

Con RR. decreti del 23 marzo 1890:

Fava Francesco, aiuto contabile a lire 2000 nel corpo dei contabili, promosso aiuto contabile a lire 2500, a datare dal 1° aprile 1890.

Traverso Domenico, ingegnere di 2ª classe, promosso ingegnere di 1ª classe, a datare dal 1° aprile 1890.

Del Carretto Ferdinando, id., id. id. id.

Con R. decreto del 30 marzo 1890:

Nervi cav. Cesare, capo sezione di 1ª classe nel Ministero della Marina, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio, dal 1° aprile 1890.

BOLLETTINO N. 12

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA
dal dì 17 al 23 marzo 1890

REGIONE I. — Piemonte.

Torino — Forme tifose dei bovini: 1, letale, a Cesana.
Alessandria — Id.: 2, letali, a Coazzolo e Castagnole.
Novara — Carbonchio : 1 bovino, morto, a Saluggia.

REGIONE II. — Lombardia.

Pavia — Carbonchio : 1 bovino morto, a Casei Gerola.
Milano — Id.: 2 bovini, morti, a Lodi e Fagnano.
Febbre aftosa: 1 bovino, a Canegrate — 70, in una stalla, a Casarile.
Bergamo — Id.: 3 bovini, in una stalla, a Monte S. Pietro.
Carbonchio: 1, letale, a Caravaggio.
Brescia — Febbre aftosa: 2 bovini, a Bornato e Corzano.
Mantova — Carbonchio: 1, letale, a Borgofranco.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Carbonchio: 1 bovino, morto, in Contrada Corrubio.
Vicenza — Febbre aftosa: 2, a Mussolente.
Udine — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Porcia.
Febbre aftosa: 16 bovini, in 3 stalle, a Casarsa; 5, a Budoja, Roveredo e Spilimbergo.
Treviso — Id.: 46 bovini, in 10 stalle, a Breda, Castelfranco e Fontanelle; 37, in altri sette comuni.
Carbonchio: 2 bovini, morti, a S. Vendemiano e Cessalto.
Venezia — Febbre aftosa: 30, a Mestre e Favaro.
Padova — Carbonchio: 1, a Boara Pisani.

REGIONE V. — Emilia.

Parma — Forme tifose dei bovini: 3, con 2 morti, a Langhirano.
Modena — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Modena.
Tifo petecchiale dei suini: 1, letale, a Vignola.
Ferrara — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Ferrara.
Bologna — Pneumoenterite infettiva dei suini: 13, letali, a Bologna.
Tifo petecchiale dei suini: 2, letali, a Castelfranco.
Forlì — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Sant'Arcangelo.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Ascoli — Tifo petecchiale dei suini: 1, letale.
Perugia — Carbonchio essenziale: 1, letale, a Spoleto.
Scabbie degli ovini: 234, in una mandra, a Fara; 75, in una stalla, a Belmonte.

REGIONE VII. — Toscana.

Siena — Affezione morvofarcinosa: 1, a Siena (abbattuto).

REGIONE IX. — **Meridionale Adriatica.**

Caserta — Affezione morvoarcinosa: 1, a S. Paolo Belsito.
Potenza — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Pomarico.
Reggio — Id.: 7, letali, a S. Procopio

REGIONE XI. — **Sicilia.**

Palermo — Scabbie degli ovini: 30 in una mandra ad Osnello.
Girgenti — Forme tifiche degli equini: 1, letale, a Ribera.

Roma, addì 4 aprile 1890.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: Num. 725976 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 150, al nome di *Ablozzo* Edgardo, Flavia e Maria fu Francesco-Paolo, minori, sotto la patria potestà della madre De Bono Adele, domiciliati in Messina, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Abbozzo* Edgardo, Flavia e Maria fu Francesco-Paolo, minori, sotto la patria potestà della madre De Bono Adele, domiciliati in Messina, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 8 aprile 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 705633 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 1600, al nome di Piccioni Paolo-Francesco-Maria Domenico-Antonio-Sebastiano fu Anton Maria, minore, sotto la tutela dello zio Vincenzo Piccioni, domiciliato in Bastia di Corsica (Francia);

N. 715915 per lire 700, al nome del suddetto;

N. 736180 per lire 1905, al nome del suddetto;

N. 746683 per lire 745 a favore di Piccioni Paolo-Francesco-Maria-Domenico fu Anton Maria, minore, sotto la tutela dello zio Vincenzo Piccioni, domiciliato in Bastia (Corsica);

N. 834862 per lire 730, al nome di Piccioni avv. Paolo fu Antonio, domiciliato in Tolosa (Francia);

N. 859070 per lire 1900, a favore del suddetto, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Piccioni Francesco-Maria-Domenico-Antonio-Paolo-Sebastiano fu Antonio . . . ecc., ecc. . . . vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 marzo 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 3 0|0 cioè: N. 41617 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 2625 al nome di Piccioni avv. Paolo fu Antonio, domiciliato in Tolosa; e

N. 42524, per lire 876, a favore del suddetto, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Piccioni Francesco-Maria-Domenico-Antonio-Paolo-Sebastiano del fu Antonio, . . . ecc., ecc. . . . vero proprietario della rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 marzo 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 789202 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 60, al nome di Grosso *Domenico-Tommaso* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Arese Giacomo, domiciliato a Fossano, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Grosso *Tommaso Luigi* fu Giuseppe, minore, . . . ecc, . . . vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 marzo 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 240966 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 58026 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 20, e N. 258912 (corrispondente al N. 75972 di Napoli), per lire 5, al nome di *Garofalo* Francesco fu Giuseppe, per la proprietà, e per l'usufrutto a *Garofalo* Antonio di Francesco, entrambi domiciliati in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Garofano* Francesco fu Giuseppe, per la proprietà, e per l'usufrutto a *Garofano* Antonio di Francesco, domiciliati in Napoli, veri proprietarii delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 17 marzo 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

UFFICIO DI REVISIONE.

Notificazione di apertura di un esame di concorso per la nomina ad allievo commissario nel corpo di commissariato militare marittimo.

È aperto un esame di concorso per la nomina ai primi trenta posti di allievo commissario, che si renderanno vacanti nel corpo di com-

missariato militare della Regia marina con lo stipendio di annue lire 1800. Questo esame avrà luogo presso il Ministero della marina avanti apposita Commissione e principierà l'8 luglio 1890.

A tale esame saranno ammessi sott'ufficiali della regia marina delle categorie furieri e infermieri sotto le armi, e i giovani borghesi che comprovino il possesso delle condizioni qui appresso indicate.

Gli aspiranti borghesi dovranno far pervenire non più tardi del 1° giugno p. v. al ministero della marina (ufficio di Revisione 1° Riparto) la loro domanda scritta su carta da bollo da una lira, indicando in essa con precisione il loro domicilio.

Gli aspiranti militari non più tardi parimenti della detta epoca la dovranno far pervenire invece per via gerarchica.

Dei posti pei quali si bandisce il concorso, una metà sarà conferita ai sott'ufficiali ed una metà ai borghesi: a tale scopo dalla commissione esaminatrice saranno fatte due distinte classificazioni.

Le nomine saranno fatte a misura che si renderanno disponibili i posti.

Le condizioni che si richieggono per essere ammesso al concorso sono le seguenti:

Pei sott'ufficiali.

a) Essere di condotta esemplare;

b) Non oltrepassare il trentacinquesimo anno di età;

c) Contare due anni almeno di servizio come sott'ufficiale;

Pei borghesi.

d) Essere cittadino italiano;

e) Avere età non minore di anni 18, nè maggiore di 28;

f) Presentare l'attestato di buona condotta e il certificato di penalità del tribunale correzionale nella cui giurisdizione gli aspiranti sono nati;

g) Avere compiuto gli studi secondari in un liceo, od in un istituto tecnico del Regno e averne conseguito la licenza, della quale dovrà essere presentato l'attestato originale;

h) Essere celibe o, se ammogliato, soddisfare alle condizioni imposte dai regolamenti in vigore pei matrimoni degli ufficiali;

i) Avere l'attitudine fisica al servizio militare marittimo.

Quest'ultima condizione sarà accertata mediante visita sanitaria immediatamente prima dell'esame.

Coloro che già presero parte alla leva dovranno presentare inoltre il certificato del suo esito. Di essi potranno essere ammessi al concorso gli ascritti alla 2ª od alla 3ª categoria e i militari della 1ª in congedo illimitato. Saranno esclusi coloro che furono autorizzati a ritardare il servizio militare fino al 26° anno di età.

Gli appartenenti alla leva di terra in corso saranno ammessi all'esame, ma la loro nomina ad allievo commissario sarà subordinata all'esito della leva stessa, nella quale dovranno risultare ascritti alla 2ª od alla 3ª categoria.

L'esame consterà di prove scritte e orali, giusta l'annesso programma, sulle seguenti materie:

Lingua e letteratura italiana;

Lingua francese, o inglese, o tedesca;

Principi generali di diritto costituzionale ed internazionale;

Codice di commercio per la parte relativa alla cambiale ed al commercio marittimo;

Nozioni generali di storia antica e di storia moderna universale;

Geografia fisica e politica

Aritmetica teorico pratica e geometria piana e solida;

Scrittura a partita doppia.

A parità di merito sarà titolo a preferenza il possesso di un diploma di laurea ottenuto in una facoltà qualsiasi presso una Università dello Stato.

Non sarà ammesso agli esami chi non abbia una calligrafia chiara e nitida.

Prima di essere nominato allievo commissario, il candidato che non abbia ancora concorso alla leva, dovrà contrarre la ferma di servizio di quattro anni.

La nomina ad allievo commissario di quei candidati pei quali non si abbia garanzia di esperimentata attitudine alla vita di mare non sarà definitiva se non dopo tre mesi di prova favorevole a bordo delle navi dello Stato.

Verificata la regolarità della domanda e dei documenti, gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvertiti con lettera diretta al loro domicilio.

Saranno mandati i programmi degli esami a chi ne farà richiesta al ministero o ad uno dei comandi in capo di dipartimento marittimo a Spezia, Napoli o Venezia.

Roma, li 6 marzo 1890.

Il Sottosegretario di Stato
E. Morin.

Programmi di esami per l'ammissione nel corpo di commissariato militare marittimo.

Prima prova — Esame scritto — Composizione italiana.

Seconda prova — Esame scritto — Composizione in lingua francese o inglese o tedesca.

Le due composizioni verseranno sopra argomenti riguardanti la letteratura italiana e la storia moderna.

Terza prova — Esame scritto — Soluzione di un quesito di aritmetica — Soluzione di un problema o dimostrazione di un teorema riguardante la geometria piana e gli elementi di geometria solida.

Quarta prova — Esame orale sulle materie seguenti.

Primo gruppo

Diritto costituzionale.

Del sistema rappresentativo.

Divisione dei poteri.

Del Parlamento e sue divisioni in due Corpi.

Diritto elettorale.

Guarentigie costituzionali — Libertà personale, ecc.

Promulgazioni delle leggi.

Diritto internazionale.

Principii razionali del diritto delle genti — Autonomia degli Stati.

Principio di nazionalità.

Diritto di guerra e di pace — Diritto dei neutri — Neutralità armata.

Rappresentanza diplomatica e consolati.

Principii generali di diritto marittimo.

Diritto privato internazionale — Obbligazione dei forestieri verso lo Stato in cui dimorano.

Diritto dello Stato sui forestieri.

Estradizioni.

Secondo Gruppo.

Nozioni generali di Storia antica.

Civiltà antica della Grecia — Guerra di Troia — Sparta — Atene sotto i Re e gli Arconti — Guerre persiane — Guerra del Peloponneso — La Beozia — La Macedonia — Impero di Alessandro — Civiltà romana — Fondazione di Roma — Guerre coi popoli vicini — La repubblica e progressiva conquista d'Italia — Guerra di Pirro — Guerre puniche — Guerre colla Grecia — I Gracchi — Mario e Silla — Pompeo — Giulio Cesare — Augusto e i Cesari successivi.

Storia moderna universale.

Stato dell'Europa al principio del XV secolo — Carlo VIII in Italia — Luigi XII in Italia — Lega di Cambrai e Lega Santa — Rivalità di Carlo V e Francesco I in Europa — Concilio di Trento — La riforma — Guerra degli Ottomani e loro finali conquiste — Guerra dei 30 anni — Guerra per la successione d'Inghilterra e di Spagna — Guerra per la successione di Polonia — Guerra per la successione austriaca — Guerra dei sette anni — Rivoluzione francese — Le cause generali — Il direttorio — Il consolato — L'impero — Guerre sostenute da Napoleone — Caduta di Napoleone — Trattato del 1815 — Rivoluzioni del 1821 e del 1833 — Guerra del 1848-49 per l'indipendenza italiana — Situazione dell'Europa in quel torno — Guerra di Crimea — Guerra del 1859 contro l'Austria — Spedizione di Sicilia — Guerra del 1860-61 — Primo Parlamento italiano — Guerra ameri-

cana per la secessione — Guerra danese — Guerra del 1866 — Annessione della Venezia — Guerra del 1870 e annessione di Roma — Idee generali sulle vicende delle colonie dei varii Stati d'Europa.

Nozioni elementari di geografia fisica.

Nomenclatura geografica — Forma della terra — Poli, equatore, ecc. — Grandi divisioni della superficie del globo — Conformazione dei continenti — Zone terrestri e loro proprietà generali — Caratteri geografici dell'Italia.

Geografia politica universale.

Civiltà dei popoli e maniere di governo — Confini politici dei vari Stati d'Europa — Popolazione — Divisione e città principali — Vie di comunicazioni e di commercio importanti — Religione — Lingue — Forze di terra e di mare — Confini, popolazione e città principali dei vari Stati nelle altre parti del mondo e particolarmente nelle colonie europee — Cenni sulle principali vie marittime di comunicazione.

TERZO GRUPPO.

Codice di commercio.

Cambiale.

Commercio marittimo.

Computisteria.

Scrittura in partita doppia — Sue forme.

Primo note — Giornale — Libro maestro — Salda conti — Bilanci di verificazione. 4

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il 8 aprile 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì 749, 7

Umidità relativa a mezzodì 57

Vento a mezzodì . . . . . SW. abbastanza forte.

Cielo a mezzodì . . . . . coperto e burrascoso.

Termometro centigrado { massimo 18°, 0, minimo 9°, 8,

Pioggia in 24 ore: incalcolabile.

8 aprile 1890

Europa depressione Scandinavia e Germania estendentesi Italia; pressione piuttosto elevata Nordovest penisola iberica. Svinemundo 745; Corogna 768.

Italia 24 ore: barometro disceso poco Sud, fino 11 mill. Nord; pioggie generalmente leggere fuorchè estremo Nord. Venti freschi variabili. Temperatura cambiata. Stamane cielo generalmente coperto; ponente fresco Sardegna e diverse stazioni altrove. Barometro 755 Cagliari, Malta; 751 Zurigo, Tolone, Roma, Lesina; depresso 748 a 749 Nord Mare qua là mosso agitato.

Probabilità: venti generalmente forti intorno ponente; cielo coperto piovoso specialmente Nord Centro; qualche nevicata prealpi; mare agitato; temperatura in diminuzione.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 7 — Parecchi giornali si propongono d'interpellare il Governo al Senato sul linguaggio della stampa estera a proposito dello incidente del generale Daban.

CAIRO, 7. — Stanley è partito per l'Europa ed arriverà a Brindisi il 10 corrente.

LIMA, 7. — Vi ha grande fermento in seguito all'elezione del Presidente della Repubblica.

Il governo emanò un decreto, con cui proibisce le dimostrazioni pubbliche politiche.

Il generale Nicolas Pierolas, ex dittatore, fu arrestato iersera, sotto l'imputazione di cercare di provocare la rivoluzione.

Gravi questioni insorsero fra il Governo e il Comitato elettorale, essendosi questo rifiutato di obbedire all'ordine del Governo di ammettere nel Comitato stesso un membro nominato dal Prefetto illecitamente. Il Sindaco, un assessore e tre membri del Comitato furono arrestati.

Tuttavia non avvenne alcun disordine.

La squadra inglese è qui attesa domani.

LISBONA, 7. — Furono emanati tre regi decreti. Con uno si istituisce il Ministero dell'istruzione pubblica, nominandone Arroyo ministro; con un altro si garantisce la libertà di stampa, pure regolandola; e finalmente col terzo si regola il diritto di riunione e di associazione..

COSTANTINOPOLI, — Per il genetliaco del Sultano vi fu una illuminazione fantastica nelle vicinanze di Yildiz e del Bosforo, alla quale assistette il Principe di Napoli.

Il principe visitò i principali punti di Stambul e fece una breve escursione sul Bosforo fino a Terapia, dove visitò il palazzo d'estate dell'Ambasciata italiana

Stasera, vi fu pranzo intimo presso il principe nel suo appartamento di Yildiz.

Said pascià, ministro degli esteri, ricevette il gran cordone dell'Imtiaz, che è la suprema decorazione turca, la quale gli fu consegnata personalmente dal Sultano con parole lusinghiere.

PERA, 8. — Il Principe di Napoli col suo seguito è partito alle ore 4 pom per Batum, ove spera di giungere venerdì dopo breve fermata a Trebisonda.

PARIGI, 8. — Secondo il *Rappel*, nell'odierno Consiglio dei ministri si discuterà la liberazione del Duca d'Orléans. Il *Journal Officiel* pubblicherebbe domani il decreto con cui egli sarebbe graziato.

PARIGI, 8. — Contrariamente all'asserzione del *Rappel*, il Consiglio dei ministri, stamane, non si occupò della grazia al Duca d'Orléans.

LONDRA, 8. — Il *Times* ha da Zanzibar: « Si crede che la spedizione di Emin pascià miri a precedere gl'inglesi nella regione dei grandi laghi, benchè gl'inglesi si chiudano notoriamente nella loro sfera d'influenza.

« Stanley si lagna della cattiva amministrazione della Compagnia britannica dell'Africa orientale, che lascierebbe decimare le sue risorse di cacciagione e bestiame selvatico da cacciatori di contrabbando. »

BORGO SAN LORENZO, 8 — Ebbe luogo l'inaugurazione del tronco ferroviario Firenze-Borgo San Lorenzo.

Il treno inaugurale giunse qui alle ore 2,55 pom. In esso erano il Prefetto di Firenze, il comm. Meana, rappresentante dell'on. ministro Finali, i senatori Corsini, Cambray-Digny e Puccioni, i deputati Torrigiani, Brunicardi, Gentili, Luchini, Cambray-Digny, Passerini e Gamba, il sindaco di Firenze e molti sindaci del Mugello.

Il treno inaugurale fu ricevuto nelle diverse stazioni dalle associazioni locali con bande e fu molto festeggiato dalla popolazione quando entrò in Borgo San Lorenzo

Il banchetto offerto agli invitati alla inaugurazione del tronco ferroviario fu di 200 coperti e riuscì molto brillante. Parlarono applauditi il sindaco di Borgo San Lorenzo, il senatore Digny, il commendatore Meana, il senatore Puccioni, il Sindaco e il Prefetto di Firenze, i deputati Torrigiani, Gentili, Brunicardi e Gamba ed infine il commendatore Nobili a nome della stampa.

La festa è riuscita molto bene, malgrado la pioggia.

Stasera, illuminazione e fuochi artificiali.

LISBONA, 8. — I giornali di opposizione protestano vivamente contro i Regi decreti, pubblicati ieri, qualificandoli dittatoriali. Essi dicono che il decreto il quale sottrae ai giurati i delitti di stampa è un vero colpo di Stato, e considerano la condotta del governo come gravissima perchè mancano soli dodici giorni all'apertura del Parlamento.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 8 aprile 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1ª grida	1 genn. 90	—	—		— —	94,87 1/2 95,—		— —	
RENDITA 5 0/0 2ª »		—	—	94,95 95,—	94 97 1/2	95,02 1/2 95,05		— —	
detta 3 0/0 1ª grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —[1]	
detta 3 0/0 2ª »	»	—	—		— —			60 75	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			96 —[2]	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			92 50[3]	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			94 20[1]	
» Rothschild	1 dec. 89	—	—		— —			99 —	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 genn 90	500	500		— —			485 —	
» 4 0/0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			460 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			450 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1 aprile 90	500	500	457 50	457 50			— —[5]	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			483 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500	500	500 —			— —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 90	500	500		— —			682 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			551 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1795 —	
» » Romana	1 genn 90	1000	1000		— —			1060 —	
» » Generale	»	500	250		— —	463,50		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			640 —	
» » Tiberina	1 genn 89	200	200		— —			50 —	
» » Industriale e Commerciale	1 aprile 89	500	500		— —			485 —[6]	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			477 50[7]	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 90	500	500		— —			530 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			200 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 8bre 89	500	500		— —	980 931		— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			928 —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 90	500	500		— —			1102 —	
» Italiana per condotte d'acqua	1 luglio 89	500	400		— —			267 —	
» » Immobiliare	1 genn 90	500	500		— —	487 490		— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			280 »	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	1 genn 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	500	500		— —			— —	
» » » » » cert. provv.	»	—	—		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			140 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			30 »	
» » delle Min. e Fonderie Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 90	500	500		— —			370 »	
» » Metallurgica Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			350 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 8bre 89	250	250		— —			255 »	
» » del Caoutchouc	»	200	200		— —			200 —	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —	
» » Vita	»	250	125		— —			235 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887 88 89	1 genn 90	500	500		— —			270 —	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			461 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			200 —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Marr. Trap. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —	

OSSERVAZIONI:

1 Ex coup. L. 1,30. — 2 Id. L. 2,17. — 3 Id. L. 2,17. — 4 Ex coup. L. 2,17. — 5 Id. L. 10,78. — 6 Id. L. 12,50. — 7 Id. L. 6,25.

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

7 aprile 1890

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 94 720
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . » 92 550
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . . » 59 40
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 58 207

V. Trocchi, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Prezzi medi	Nominali
3	Francia	90 giorni	»	»	100 80
	Parigi	Chèques	»	»	101 65
4	Londra	90 giorni	»	»	25 35
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . 28 aprile
Prezzi di compensazione . . . . . 28 »
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MARZO 1890.

Rendita 5 0/0 . . . . . . 94 20
» 3 0/0 . . . . . . 62 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0 — —
Prestito R. Rothschild 5 0/0 9[illegible] —
Obbl. Città di Roma 4 0/0 460 —
» Credito Fondiario Santo Spirito . . . 470 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale . 485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1/2 0/0 501 —
Az. Ferr. Meridionali . . 687 —
» » Mediterranee . 560 —
» » (certificati provv.) . 500 —
» Banca Nazionale . . . 1835 —
» » Romana . . . 1035 —
» » Generale . . . 485 —

Az. Banca di Roma . . . . 68[illegible] —
» » Tiberina . . . . 5[illegible] —
» » Ind. e Comm. 503 —
» » » » (certif. provv.) 495 —
» » Provinciale . — —
» Soc. Cred. Mobiliare 53[illegible] —
» » » Meridion. 3[illegible]0 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate) . 995 —
» » certif. provvis. Emissione 1888. 9[illegible]0 —
» » Acqua Marcia 1140 —
» » per condotte di acqua . . . . . . 28[illegible] —
» » Generale per la Illuminazione . 265 —
» » Immobiliare . . 50[illegible] —

Az. Soc. Molini e Magazzini Generali . . . 278 —
» » Tramway Omnibus 170 —
» » Fondiar. Italiana 50 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio — —
» » Mater. Laterizi . 235 —
» » Navigazione Generale Italiana 350 —
» » Metall Italiana 395 —
» della Piccola Borsa 255 —
» » Fondiar. Incend 85 —
» » » Vita . . 230 —
» » Caoutchouc . . . 200 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0/0 . . . . 465 —
» Soc. Immob. 4 0/0 195 —
» » Ferroviarie . . . 290 —